

TERMINI DI ACCERTAMENTO RIGUARDANTI COMPONENTI A EFFICACIA PLURIENNALE

Art. 22 D.Lgs. 148/2026

Il Decreto Omnibus stabilisce che per i costi a efficacia pluriennale (ammortamenti, spese su più esercizi) il termine decadenziale per l'accertamento decorre dal periodo d'imposta in cui la prima quota è stata dedotta. Si applica agli acquisti effettuati dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027.

In generale, in caso di controllo di merito, l'AE deve notificare l'**avviso di accertamento** e il contestuale atto di **irrogazione delle sanzioni**, a pena di decadenza, entro i seguenti **termini**:

- in caso di dichiarazione presentata, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo alla presentazione;
- in caso di dichiarazione omessa (o nulla), entro il 31 dicembre del 7° anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata.

In merito alle **componenti reddituali attive e passive** che hanno origine in un determinato periodo d'imposta ma che esplicano i loro effetti su diversi periodi d'imposta (c.d. poste pluriennali), il decreto Omnibus interviene con una disposizione che entrerà in vigore a partire dai componenti sostenuti dal 2027: i **termini** per contestare i componenti decorrono dalla prima dichiarazione in cui essi sono indicati.

Pertanto, relativamente ai precedenti periodi d'imposta (fino al 2026 compreso), resta valida la **disciplina precedente** secondo cui, indipendentemente che si tratti del primo o di uno successivo, l'Ufficio può sempre valutarne la fondatezza, la correttezza e la rilevanza, anche nel merito, anche se non ha contestato il periodo d'imposta di origine e altri periodi d'imposta antecedenti. Di conseguenza, il **termine di decadenza** va valutato in riferimento al singolo periodo accertato e non a quello di origine della posta (Cass. SU 25 marzo 2021 n. 8500).

Si tratta, ad esempio, delle perdite pregresse riportabili (art. 84 DPR 917/86), delle quote di ammortamento di beni materiali e immateriali (artt. 102 e s. DPR 917/86), delle sopravvenienze attive rateizzabili (art. 88 DPR 917/86) o anche di crediti d'imposta rateizzati su più anni o di oneri detraibili in più periodi (ristrutturazioni edilizie ex art. 16 bis DPR 917/86, Superbonus, Sismabonus, ecc.).